

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3977

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RINALDI, FORLANI, RADI, CASTELLUCCI e TOZZI CONDIVI

Presentata il 12 aprile 1967

Istituzione del Parco nazionale dei Sibillini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dall'immediato dopo guerra ad oggi è stata ripetutamente consigliata da enti e da singoli amatori delle bellezze del nostro Appennino centrale, la istituzione di un Parco da denominarsi « Parco nazionale dei Sibillini ».

Tale richiesta viene avanzata in un periodo in cui idee nuove si agitano (sul piano nazionale ed internazionale) in materia di protezione della natura, rispecchiando una effettiva esigenza di rinnovamento nel settore specifico.

L'idea non può avere pratica attuazione se non attraverso l'intervento degli organi responsabili dell'Amministrazione della cosa pubblica capace di coordinare le varie proposte esaminandole con criterio unitario e adattandole agli scopi che si vogliono raggiungere.

Sorge pertanto una prima necessità: riunire le iniziative avanzate nel senso indicato, confermando la opportunità della istituzione del Parco nazionale dei Sibillini.

L'istituendo organismo intende raccogliere e mettere in pratica taluni criteri nuovi, per una maggiore funzionalità e una più proficua azione nel campo in cui si propone di operare.

Anzitutto, al concetto di Parco inteso semplicemente quale mezzo di osservazione e quindi di protezione, si vuol sostituire il concetto di protezione informata, fondata cioè sulla conoscenza dei termini faunistico, floristico, geologico o di altra natura: quindi sullo studio, sulla osservazione e sulla sperimentazione. All'uopo, al Parco si intende affiancare giardini di acclimatazione, musei, e, soprattutto, campi-scuola collegati a corsi di specializzazione sulla flora e sulla fauna appenninica, da istituire presso gli Atenei di Perugia e Camerino.

In secondo luogo, dall'idea di Parco, come semplice meta turistica dell'uomo, cioè come oggetto di un turismo indifferente, spesso disordinato, incontrollato e tale da causare ulteriori danni al patrimonio naturale, ci si propone di passare ad una funzione di illustrazione, di conoscenza dei problemi della natura, in una parola di educazione dell'uomo: e ciò principalmente attraverso una adeguata organizzazione e dislocazione degli insegnamenti, delle infrastrutture e delle attrezzature turistiche in **armonia con** gli interessi del Parco.

Altra importante questione alla quale si accenna appena, salvo farne oggetto di at-

tento studio in fase di elaborazione del regolamento, è quella dei rapporti tra le esigenze e le finalità del Parco e l'evoluzione delle attività sociali ed economiche delle popolazioni che vivono entro i suoi confini.

Ad una sana e proficua regolazione di tali rapporti si dovrebbe poter giungere delimitando all'interno del Parco stesso, accanto a zone di più rigida protezione e conservazione, altre in cui, previa autorizzazione, possa permettersi lo svolgimento di determinate attività come utilizzazioni agricole, forestali, pascolive eccetera.

Altre ragioni di fondo rendono attuale ed urgente la costituzione del Parco in parola. È noto infatti l'allarme generale per la progressiva scomparsa di specie animali e vegetali, causate dall'uomo, oppure dalle grandi mutazioni climatiche, le quali rendono determinati ambienti non più adatti ad alcune delle specie ospitate.

Per ovviare alle malefatte dell'uomo contro la natura, l'unica difesa è il Parco. Ma per scongiurare le conseguenze delle citate mutazioni climatiche (tipica è il fenomeno della « balcanizzazione », per cui l'ambiente naturale di determinate specie si sposta progressivamente verso nord per il surriscaldamento della crosta terrestre) vi è una sola soluzione da prendere, se si vogliono preservare dalla estinzione alcune specie uniche al mondo, ridotte attualmente a pochissimi esemplari. Detta soluzione risiede nella costituzione di parchi dislocati in ambienti idonei dal sud al nord, in funzione di stazioni successive nelle quali spostare a mano a mano le specie in questione, che altrimenti si estinguerebbero.

Il complesso dei monti Sibillini per la sua posizione immediatamente a nord del massiccio montano abruzzese e per le sue caratteristiche orografiche e climatiche, costituisce l'unico sicuro rifugio per l'orso d'Abruzzo e per il camoscio di Abruzzo, i cui ultimi esemplari vivono ora solo nel Parco omonimo.

Per quanto si riferisce alle specie vegetali tuttora esistenti nel territorio dei Sibillini e particolarmente meritevoli di tutela, si cita la presenza dei resti di faggete primarie e di molte altre essenze forestali; di piante erbacee di particolare interesse erboristico e di altre, interessantissime per le lusinghiere prospettive di impiego nel giardinaggio. Si rileva inoltre che su terreni particolari quali le marne degli antichissimi ghiacciai e di terreni lacustri di remota origine, vivono eccezionali specie botaniche e zoologiche degne di studio e di conservazione, come per esempio

le due erbacee ornamentali: *myosotis pusilla* ed *evonymus verrucosus*, entrambe rinvenute per la prima volta sui Sibillini nel 1963. Sono presenti inoltre moltissime specie medicinali, aromatiche, industriali, commestibili, piante arboree, funghi e tartufi.

Nel settore faunistico si presentano mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci.

Molte specie purtroppo sono scomparse soprattutto per l'azione negativa dell'uomo, ma in gran parte potrebbero essere reintrodotte (capriolo e cinghiale). La toponomastica ricorda la presenza del cervo, del camoscio e del capriolo. Nel settore floristico anche se è più difficile accertare la scomparsa di specie si costata il progressivo ridursi degli esemplari di alcune delle più vistose e più interessanti, sia dal punto di vista botanico che erboristico.

Alle necessità, di protezione e di arricchimento del patrimonio floro-faunistico, fanno riscontro quelle inerenti il riordinamento idrogeologico, unitamente alla esigenza di tutelare e valorizzare il patrimonio paesistico, storico (abbazie, castelli, monumenti) e folkloristico. A quest'ultimo riguardo è appena il caso di accennare alle antiche leggende della Sibilla che diedero il nome all'intero complesso montano, ed ebbero in passato notevole diffusione anche in diversi Paesi europei.

I Sibillini sono stati l'incontro delle civiltà *Etrusca* e *Picena*. Alle falde dei monti che li compongono, come davanti ad un altare, con i candelabri delle 55 vette, molte delle quali superano i 1.800 metri, furono scritti i « Fioretti di S. Francesco », uno dei più grandi poemi della cristianità. Santi, anacoreti, ordini religiosi, artisti vi hanno lasciato tracce luminose. Wagner, dalla leggenda che li ammanta, ha tratto argomento per una delle opere più celebri: il « Tannhauser ».

L'importanza storico-religiosa, geologica, antropologica, artistica, letteraria, turistica oltre che agricola, economica, tecnica, scientifica, sociale, è alla base del complesso problema del riordinamento che attende una soluzione urgente.

I monti Sibillini, che costituiscono uno dei maggiori massicci della catena appenninica, fanno parte dell'Appennino centrale, si estendono da nord-ovest a sud-est per circa 40 chilometri. Tale gruppo, come è stato prima accennato, comprende 55 vette principali — la maggior parte delle quali supera l'altitudine di 1.800 metri — è posto nelle province di Macerata, Ascoli Piceno e Perugia.

Chi, provenendo dal versante tirrenico e dal versante adriatico, si inoltra in questo

caratteristico complesso montuoso, avverte un succedersi di paesaggi diversi che variano in rapporto ai fattori ambientali, climatici, edafici. Il dislivello altimetrico è notevole in quanto dai metri 400 circa giunge fino a metri 2.478 col monte Vettore che costituisce la vetta più alta dei monti Sibillini. Caratterizzati da tre diversi piani di vegetazione: vegetazione del piano basale, del piano montano e del piano cacuminale.

I pittoreschi panorami della zona in esame, la varietà dei suoi paesaggi, la ricchezza di torrenti e acque sorgive di media e alta quota, la centralità della sua posizione geografica, rispetto all'intera penisola, la efficiente rete stradale che la circonda e la collega con i maggiori agglomerati urbani (prima fra tutti quello della Capitale) confermano ulteriormente la validità della iniziativa riguardante la costituzione del Parco, e ne garantiscono il successo.

Il Parco misura circa ettari 50.000 di superficie ed il perimetro ha il seguente andamento: muovendo dalla diga del Fiastrone (sponda sinistra) costeggia, sempre sulla sinistra, l'antico corso del Fiastrone stesso fino al Molinaccio di Pian di Pieca (quota 401), risale verso sud-ovest lungo la provinciale Caldarola-Pian di Pieca fino al bivio S. Maria di Pieca (quota 467). Di qui segue la strada nazionale 78 fino al bivio di Montefortino e da questo punto la strada provinciale Montefortino-Montemonaco-Montegallo-Forca Galluccio-Arquata del Tronto. Risale il corso del Tronto fino alla confluenza del fosso La Valle di Capodacqua e percorre il fosso stesso fino al valico di Forche Canapine. Indi segue i crinali di monte Cappelletta, monte Ventosola, monte Vetica, monte Fusconi, monte delle

Rose, corre lungo la valle di Rapegna con andamento nord fino a Castel S. Angelo, risale alla Madonna del Pian della Croce (quota 1.211) e, proseguendo sempre verso nord, tocca S. Libera di Valle Stretta (quota 820) e le Arette di Macereto (quota 1.112). Poi segue la vecchia mulattiera per Fonte Cordagnolo (quota 1.150) - Cupi di Visso - S. Ilario di Fiastra, per chiudersi sulla sponda sinistra del lago del Fiastrone.

Nel delimitare il perimetro di cui sopra, sono state tenute presenti alcune particolari considerazioni.

Il complesso montano dei Sibillini, mentre nel versante adriatico affonda, quasi precipita (tranne per i due estremi di sud-est e nord-est), le sue propaggini nella coltre argillosa pedemontana, nel versante tirrenico si frastaglia in numerosi contrafforti intercalati da tavolati ed altipiani nel senso nord-sud e da vallate boschive nel senso est-ovest.

Pertanto i confini sono stati studiati tenendo presenti le abitudini della fauna ed il comportamento della flora, in relazione alla conformazione orografica del territorio.

Sono stati, quindi, inclusi gli altipiani ed i contrafforti del versante umbro, per la loro funzione insostituibile di rifugio e riserva alimentare (le cosiddette « ricalate ») delle principali specie zoologiche nelle stagioni più impervie dell'anno.

Si è anche cercato di evitare contorni troppo frastagliati e sacche, che avrebbero reso problematica l'efficacia protettiva del Parco nelle corrispondenti porzioni di confine.

Il regolamento potrà prevedere la istituzione di una fascia di rispetto esterna alla linea perimetrale, per determinate specie animali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per conservare e tutelare la flora e la fauna, nonché le bellezze del paesaggio e per promuovere lo sviluppo del turismo, sono dichiarati « Parco nazionale dei Sibillini » i terreni delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Perugia compresi entro il perimetro che muovendo dalla diga del Fiastrone (sponda sinistra) costeggia, sempre sulla sinistra, l'antico corso del Fiastrone stesso fino al Molinaccio di Pian di Pieca (quota 401), risale verso sud-ovest lungo la provinciale Calderola-Pian di Pieca fino al bivio Santa Maria di Pieca (quota 467); di qui segue la strada nazionale n. 78 fino al bivio di Montefortino e, da questo punto, la strada provinciale Montefortino-Montemonaco-Montegallo-Forca Galluccio-Arquata del Tronto; risale il corso del Tronto fino alla confluenza del fosso La Valle di Capodacqua, e percorre il fosso stesso fino al valico di Forche Canapine; indi segue i crinali di monte Cappelletta, monte Ventosola, monte Vetica, monte Fusconi, monte delle Rose; corre lungo la valle di Rapegna con andamento nord fino a Castel Sant'Angelo, risale alla Madonna del Pian della Croce (quota 1.211) e, proseguendo sempre verso nord, tocca Santa Libera di Valle Stretta (quota 820) e le Arette di Macereto (quota 1.112); poi segue la vecchia mulattiera per Fonte Cordagnolo (quota 1.150) - Cupi di Visso - Sant'Ilario di Fiastra, per chiudersi sulla sponda sinistra del lago del Fiastrone.

ART. 2.

È istituito l'Ente autonomo « Parco nazionale dei Sibillini » con sede in Macerata, dotato di personalità giuridica, di diritto pubblico.

L'Ente è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei revisori.

ART. 4.

Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e provvede a quanto occorra per il suo normale funzionamento, salvo le attribuzioni riservate al Consiglio di amministrazione.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente ed è costituito dai seguenti membri:

- 1) il Presidente dell'Ente;
- 2) i Sindaci dei Comuni ricadenti nei limiti del Parco;
- 3) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Macerata, Ascoli Piceno e Perugia;
- 4) i Presidenti delle Camere di commercio di Macerata, Ascoli Piceno e Perugia;
- 5) il Soprintendente ai monumenti delle Marche e dell'Umbria;
- 6) il Presidente dell'Istituto internazionale di studi piceni;
- 7) i Direttori generali degli Enti di sviluppo delle Marche e dell'Umbria;
- 8) il Presidente dell'Ente per la valorizzazione dei monti Sibillini;
- 9) il Direttore generale del Parco nazionale degli Abruzzi;
- 10) un professore di zoologia, uno di botanica ed uno di geologia.

ART. 7.

L'Amministrazione dell'Ente è sottoposta al controllo di un collegio dei revisori, composto di quattro membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed uno dal Ministro del tesoro.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione dovrà eleggere nel proprio seno il Vice presidente ed il Segretario di amministrazione i quali, unitamente al Presidente e al Direttore dell'Ente « Parco nazionale dei Sibillini », costituiscono il Comitato esecutivo che delibera, in via di urgenza, sugli affari riservati al Consiglio di

amministrazione, salvo la ratifica da parte di questo ultimo organo nella prima adunanza successiva.

ART. 9.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci e la stipulazione di contratti e convenzioni superiori alle lire 10 milioni nonché i regolamenti dell'Ente, eccetto quello previsto all'articolo 11, sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può in qualsiasi tempo farsi inviare per il controllo ogni altra deliberazione dell'Ente ed annullare quelle che si ravvisino illegittime.

In caso di irregolare funzionamento dell'Ente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà revocare il Presidente, sciogliere il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo e nominare un Commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

ART. 10.

I membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

ART. 11.

Il Consiglio di amministrazione, con regolamento, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, stabilirà le norme per realizzare gli scopi di cui all'articolo 1, per l'organizzazione interna dell'Ente e per il suo funzionamento, nei limiti della presente legge. Detti provvedimenti dovranno essere sottoposti all'approvazione degli anzidetti Dicasteri, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel regolamento saranno specificati tutti i vincoli da imporre sui terreni del comprensorio necessari per il raggiungimento dei fini della presente legge.

ART. 12.

I proprietari dei terreni ricadenti in eventuali zone di rispetto assoluto potranno chiedere che i terreni stessi siano espropriati.

Ai proprietari stessi ed a quelli dei terreni compresi sarà corrisposto un indennizzo

per le diminuzioni di reddito derivanti dall'imposizione di limitazioni o vincoli alla loro proprietà.

ART. 13.

Le violazioni ai divieti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, ove non costituiscono più grave reato, sono punite con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. È ammessa la conciliazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali. È fatto obbligo ai trasgressori di rimettere in ripristino ed a loro spese le bellezze naturali manomesse od alterate.

ART. 14.

Alla direzione tecnica ed amministrativa del Parco è preposto un Direttore che viene nominato dal Consiglio di amministrazione, previo concorso ed in base alle norme che saranno emanate dal Regolamento.

ART. 15.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale dei Sibillini sarà provveduto:

1) con un contributo annuo di lire 200 milioni che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad iscrivere annualmente nel proprio stato di previsione della spesa, in apposito capitolo, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge;

2) con i provvedimenti delle pene pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposte dai contravventori;

3) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati.

PAGINA BIANCA